

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 29.12.2014

OGGETTO: ADESIONE DEI COMUNI DI MONTECRETO E SESTOLA ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA EX COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, ORA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E DI COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO E SERRAMAZZONI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PIOLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - FONTANA ELISABETTA	P
2 - NUCCI MANUELA	A	9 - CADEGIANI MAURIZIO	P
3 - FIOCCHI MARCELLO	P	10 - ROCCHI LUCA	A
4 - BARTOLINI LORENZO	P	11 - FILI SIMONA	P
5 - FERRARI MATTEO	P	12 -	
6 - BENASSI CLAUDIO	P	13 -	
7 - SANTI GIACOMO	A		

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del Sindaco il quale ripercorre tutto l'iter della gestione associata del servizio in oggetto;

Vista la L.R. 04/12/2003 n. 24 recante "*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*" e, in particolare:

il capo III^A, che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia - Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 comma 2, lettera h) della Costituzione;

l'art. 14, comma 1, secondo il quale la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;

Dato atto che la Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 - comma 7 della citata L.R. 24/2003, ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale individuate con deliberazione n. 1179 del 21/06/2004 e dalla quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;

Considerato che:

- in data 30.12.2008 è stata sottoscritta apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, tra la ex Comunità Montana del Frignano e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato, Serramazzone e Sestola per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia amministrativa locale e del Servizio di Polizia Municipale, attraverso la costituzione del Corpo Intercomunale Unico del Frignano;

successivamente alla costituzione del Corpo Unico Intercomunale i Comuni di Sestola e Montecreto hanno comunicato l'intenzione di recedere dalla convenzione ed hanno stipulato tra loro apposito accordo per la gestione in forma associata del servizio in oggetto con scadenza al 31/12/2014.

i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato e Serramazzone hanno trasferito il personale dei Servizi Polizia Municipale alla ex Comunità Montana del Frignano a decorrere dal 1 novembre 2011;

- in data 31.12.2012 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato e Serramazzone hanno sottoscritto con la ex Comunità Montana del Frignano il rinnovo della convenzione, condividendone gli obiettivi e le finalità, per cinque anni dal 1.1.2013;

Preso atto che:

con delibera della Giunta Regionale n. 286 del 18/03/2013 la Regione Emilia - Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei, sulla base delle proposte dei Consigli Comunali e, con decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 121 del 25/06/2013 ha provveduto all'estinzione della Comunità Montana del Frignano, ai sensi dell'art. 9 - commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 21/2012, individuando contestualmente l'Unione destinata a subentrare;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 20.11.2013 è stata approvata l'estinzione della Comunità Montana del Frignano con effetto dal 1.1.2014 e in data 19.11.2013 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Frignano, quale ente che è subentrato a tutti gli effetti dal 1.1.2014;

il Comune di Montecreto intende aderire nuovamente alla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite il Corpo Intercomunale Unico del Frignano ed analoga intenzione è stata espressa anche dal Comune di Sestola;

Sentita la proposta del Sindaco di addivenire ad una nuova adesione alla convenzione esistente tra l'Unione ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato, Serramazzone e Sestola ritenendola adeguata alle norme vigenti e migliorativa a seguito degli accordi intervenuti tra tutti i soggetti interessati e che dovranno poi risultare nelle modalità gestionali operative da approvare dall'Unione, per una migliore organizzazione ed una diversa ripartizione dei costi, con più presenza sul territorio, creazione di un front-office locale e report mensili sulle attività e i servizi prestati con maggiore autonomia dei singoli presidi di ambito;

Vista a tal fine la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del servizio di polizia municipale, sottoscritta il 31.12.2012 fra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato e Serramazzone e la ex Comunità Montana del Frignano, ora Unione dei Comuni del Frignano, nel testo allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la suddetta convenzione prevede espressamente, all'art. 17, che la gestione associata dalla stessa disciplinata sia aperta all'adesione di Comuni che successivamente vorranno farne parte;

Visto a tal fine l'atto integrativo di cui all'allegato B, che pure forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto al fine di formalizzare le adesioni successive alla gestione associata, tenuto anche conto che nel frattempo la Comunità Montana del Frignano si è estinta e l'Unione dei Comuni del Frignano è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi;

Vista altresì l'ipotesi di riparto di spesa 2015 trasmessa dall'Unione di cui all'allegato C;

Sentito l'intervento del Consigliere Cadegiani il quale evidenzia il notevole aumento di spesa con un'adesione ad una convenzione identica al passato per la quale si erano riscontrati vari problemi che avevano portato all'uscita dei due Comuni.

Dalla proposta di adesione sembra che Montecreto non abbia ottenuto grandi risultati dalle trattative a differenza di quanto pare abbia ottenuto Sestola. La nuova proposta economica presenta un unico aspetto positivo nell'aver recepito di inserire a ripartizione anche tutte le sanzioni. Non si boccia a priori l'accordo ma si faranno le dovute analisi in corso d'opera sui servizi prestati e gli aspetti economici, per i quali rimane anche un altro interrogativo che è quello inerente il contributo regionale e la sua durata.

Ribadisce inoltre che lo spirito delle gestioni associate è un miglioramento dei servizi con razionalizzazione e diminuzione dei costi cosa non ottenuta da Montecreto.

Sentito l'intervento del Consigliere Bartolini quale evidenzia che il servizio sarà raddoppiato e le ore corrispondenti all'aumento della spesa, pari al costo di un vigile per intero, saranno prestate sul territorio di Montecreto. Il regolamento per l'organizzazione del servizio dovrà definire compiutamente tutti gli aspetti organizzativi per la gestione del sub-ambito Fanano Montecreto e Sestola.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo/contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 6 e contrari 2 (Cadegiani e Fili)

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'adesione alla convenzione sottoscritta fra la ex Comunità Montana del Frignano, ora Unione dei Comuni del Frignano, e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato e Serramazzone, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del Servizio di Polizia Municipale, per un periodo di anni tre dal 1 gennaio 2015 (fino alla scadenza attualmente prevista del 31.12.2017), come da testo allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di approvare a tal fine la convenzione di cui trattasi, nel medesimo testo già sottoscritto dagli altri Enti in data 31/12/2012 e di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, nonché lo schema dell'atto integrativo (di cui all'allegato B che pure forma parte integrante del presente atto), predisposto al fine di formalizzare le adesioni successive alla gestione associata, tenuto anche conto che nel frattempo la Comunità Montana del Frignano si è estinta e l'Unione dei Comuni del Frignano è subentrata ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e l'ipotesi di riparto spesa 2015 di cui all'allegato C;

3) Di dare atto che alla sottoscrizione degli atti di cui sopra in rappresentanza di questo Comune interverrà la dottoressa Castelli Angiolina nella sua qualità di Responsabile dell' Area Amministrativa/Contabile;

4) Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Unione dei Comuni del Frignano, per quanto di competenza.

5) Di dichiarare con voti favorevoli 6 e n. 2 contrari (Cadegiani e Fili) il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 21.01.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 31.01.2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

Proposta n. 72 del 29.12.2014

Oggetto: ADESIONE DEI COMUNI DI MONTECRETO E SESTOLA ALLA COVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA EX COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, ORA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E DI COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO E SERRAMAZZONI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO.

Espressione pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.


Tecnico

Favorevole

Contrario

Li, 29.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO






Contabile

Favorevole

Contrario

Li, 29.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONE





COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO E SERRAMAZZONI, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO. RINNOVO.

L'anno **duemiladodici**, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede istituzionale della Comunità Montana del Frignano, in Pavullo n/F. (MO) - Via Giardini n. 15, in attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e di istituzione e costituzione di corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00223910365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente

00224320366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

- **LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO**, rappresentata da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ della Comunità Montana medesima (C.F. Ente 01916110362) autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- **che** i Comuni sopra costituiti in data 30 dicembre 2008 hanno sottoscritto con la Comunità Montana del Frignano una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale Unico del Frignano;
- **che** per tale convenzione è stata prevista la durata di anni quattro dal 1 gennaio 2009;
- **che**, successivamente, a seguito di espressa comunicazione inviata dagli Enti, la Comunità Montana del Frignano con deliberazione n. 12 del 27.9.2011 ha preso atto dell'intenzione di recedere dalla convenzione espressa da parte dei Comuni di Sestola e Montecreto;
- **che** la presente convenzione viene stipulata ai sensi e anche per le finalità previste dall'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto dell'art. 11 - 1° comma - lettera d) della Legge 31/01/1994 n. 97, per quanto attiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte della Comunità Montana, in particolare per l'organizzazione del servizio di Polizia Municipale; nonché in base all'art. 14 - 6° comma della L.R. 04/12/2003 n. 24;
- **che** con la convenzione, le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **che** la convenzione, inoltre, prevede norme programmatiche o finali, per quanto concerne l'obiettivo delle Amministrazioni contraenti a proseguire la gestione congiunta del servizio di polizia municipale;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. I Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni (di seguito denominati "Comuni"), nell'esercizio dei poteri e prerogative loro spettanti per legge, confermano l'intenzione di rinnovare la convenzione con la Comunità Montana del Frignano per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo servizio di polizia municipale, da esercitare tramite il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale. I predetti Comuni svolgeranno in modo unificato i servizi sottoelencati, nella modalità organizzativa sopra ricordata, per il tramite dell'ente delegato, con messa a disposizione delle necessarie ed opportune risorse strumentali e umane.

2. L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già previsti negli Enti locali di provenienza e nell'art. 14 della L.R. n. 24/2003. In via esemplificativa le funzioni del Corpo di Polizia municipale si possono così definire:
- a) polizia stradale;
 - b) polizia commerciale;
 - c) polizia amministrativa;
 - d) polizia edilizia;
 - e) polizia ambientale;
 - f) polizia urbana ivi comprese le segnalazioni inerenti a disservizi;
 - g) polizia rurale;
 - h) pubblica sicurezza (funzioni ausiliarie ai sensi della L. n. 65/1986);
 - i) polizia giudiziaria;
 - j) polizia igienico sanitaria (compreso il T.S.O. e A.S.O.);
 - k) educazione stradale;
 - l) servizio di controllo del territorio;
 - m) servizio di informazione e comunicazione;
 - n) accertamenti anagrafici;
 - o) gestione verbali e contenzioso;
 - p) servizi inerenti la viabilità e la segnaletica;
 - q) servizi di rappresentanza;
 - r) formazione ed aggiornamento del personale;
 - s) acquisti comuni;
 - t) servizio notificazione atti esclusivamente in via sussidiaria in caso di necessità urgente e improrogabile;
3. Per esigenze di carattere organizzativo presenti nei Comuni e per motivi di opportunità e razionalizzazione delle funzioni stesse, è affidato inoltre al Corpo Unico l'esercizio delle seguenti funzioni:
- a) riscossione della tassa occupazione suolo pubblico temporanea,
 - b) ordinanze non contingibili e urgenti in materia di viabilità legate a esigenze di carattere temporaneo
 - c) permessi ed autorizzazioni riservati ad invalidi
4. Rimangono in capo ai competenti servizi dei Comuni i provvedimenti amministrativi (ordinanze ordinarie, ecc.) in materia di viabilità che non abbiano carattere temporaneo;
5. Restano esclusi dalla presente convenzione, e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni, le funzioni di Ufficiale di Governo (artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000) e le competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All'uopo gli stessi Sindaci, informato il Presidente, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia locale secondo principi di necessità e di autonomia.

6. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a provvedere all'omogeneizzazione dei regolamenti comunali nelle materie di cui sopra.
7. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
- politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
 - la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - l'uniformità dei comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
 - controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, di concerto con le forze di polizia di cui all'art. 12, comma 1) lettera e) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
 - tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle piccole attività di polizia edilizia;
 - tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria;
 - supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli enti convenzionati;
 - soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
 - controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali con le modalità dell'art. 36 del DPR 29/09/1973 n. 600.
8. Per quanto attiene alle procedure riferite alle succitate funzioni, si fa riferimento all'*Assetto Organizzativo e funzionale del Corpo Unico* che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato "B");
9. Scopi della presente convenzione sono inoltre quelli di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore o più razionale utilizzo delle risorse umane. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio dei bisogni emergenti nel territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza urbana e rurale e di tutela della vivibilità sul territorio. Inoltre, tramite la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, si propone il raggiungimento di elevati standard di efficienza ed economicità del servizio, nella prospettiva di professionalità e responsabilità del personale occupato.

Articolo 2

Conferimento - Delega della gestione associata

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni di cui sopra **conferiscono e delegano** alla Comunità Montana, con le modalità e secondo i limiti disciplinati dal presente atto, le funzioni di polizia amministrativa locale, nonché quelle di gestione e organizzazione in modo associato dei servizi di Polizia Municipale, da conseguire tramite il Corpo di Polizia Municipale Intercomunale, in relazione agli standard essenziali, fissati dalla Regione, che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto tra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, al numero minimo di ore di servizio da garantire, alle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio.
2. La Comunità Montana del Frignano, in persona del costituito rappresentante, **accetta** la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto e nelle deliberazioni consiliari di conferimento.
3. Le parti si impegnano, inoltre, a verificare tramite monitoraggio i risultati prodotti e conseguiti per effetto della gestione in modo associato della funzione, soprattutto con riferimento ai servizi resi e alle prestazioni espletate dal Corpo Intercomunale in favore di ciascuna realtà comunale.

Articolo 3

Struttura organizzativa del Corpo Unico

1. Il Corpo Unico associato opera attraverso un ufficio comune, al quale è adibito personale degli Enti partecipanti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. In fase di prima attivazione l'ufficio comune funziona con le unità di personale in servizio, fatte salve le successive assunzioni fino al raggiungimento degli standard essenziali previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2004, n. 1179.
2. L'organizzazione del Corpo Unico di Polizia Municipale è così strutturata:
Il Corpo Unico è formato dagli operatori già trasferiti dai Servizi e Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni, ai sensi della legge n. 65/1986, del D. Lgs. 267/2000 e Legge Regionale 24/2003 e dagli operatori assunti dalla Comunità Montana del Frignano sulla base della programmazione del fabbisogno di personale approvata in accordo con i Comuni convenzionati.
La struttura operativa dei servizi unici del Corpo Unico è organizzata in Comando Unificato, Uffici Operativi Centrali e di Supporto e Presidi territoriali.
Il Comando Unificato ha sede presso il Comune di Pavullo n/F.
L'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 14 della L.R. n. 24/2003 in cui opera il Corpo Unico, corrisponde con il territorio dei Comuni membri della Comunità Montana. Tale ambito territoriale è suddiviso in Presidi territoriali che vengono definiti dal Regolamento del Corpo Unico già approvato dalla Giunta della Comunità Montana.
3. L'organizzazione del servizio, la dotazione organica complessiva, le attribuzioni e le funzioni del comandante e del vice comandante, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente convenzione, sono meglio specificati dal regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e/o in appositi atti organizzativi, nei quali esplicitare le modalità di esercizio del servizio in base a

criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni. Il regolamento e gli atti organizzativi sono stati approvati con apposita deliberazione della Comunità Montana.

4. Gli enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione dell'ente delegato risorse umane e/o finanziarie, strumentali, necessarie per il corretto esercizio della funzione associata. Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i criteri previsti dalla presente convenzione.

Articolo 4

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

- Il **Presidente della Comunità Montana**, in base alle prerogative di legge, emana direttive per l'esercizio in modo associato delle funzioni di polizia locale.
- La **Giunta della Comunità Montana/Conferenza dei Sindaci** definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi per la nomina, da parte del Comandante del Corpo, dei Responsabili di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni sei mesi per l'approvazione delle linee di indirizzo della gestione del servizio, con la partecipazione del Comandante del Corpo Unico.

La Conferenza dei Sindaci esercita i compiti di cui all'articolo 14 – sesto comma – lettera a) della legge regionale 04.12.2003, n. 24;

Quale supporto e articolazione operativa della Conferenza dei Sindaci viene istituito un organismo a composizione tecnica-politica al quale assegnare compiti di coordinamento generale, indirizzo, monitoraggio e controllo, al fine di garantire la rispondenza e la coerenza della gestione associata alle finalità e agli obiettivi di ordine generale.

- Il **Comandante del Corpo Unico** coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986 e all'art. 17 della Legge Regionale 24/2003.

Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali dei Sindaci ed elaborare Piani Operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- assegnare il personale e le risorse strumentali;
- coordinare la predisposizione dei piani di lavoro dei singoli Presidi.

Il Comandante del Corpo Unico è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta della Comunità Montana.

A tal fine predispone, con cadenza almeno semestrale, assieme all'**Ufficio di Coordinamento**, il **Piano Operativo di Gestione** che individua la quantità e la tipologia di servizi e di attività da svolgere sul territorio sulla base del personale e delle risorse strumentali disponibili. Il Piano viene preventivamente trasmesso al Presidente della Comunità Montana;

- I **Responsabili di Presidio** svolgono funzioni e compiti di coordinamento fra il territorio e i servizi di gestione associata. Sulla base degli indirizzi approvati dalla Conferenza dei Sindaci, i

Responsabili di Presidio propongono un piano di lavoro da concordarsi ed approvarsi da parte dei Sindaci dei Comuni del Presidio di riferimento e dal Comandante del Corpo. I succitati Responsabili di Presidio coordinano l'attuazione e verificano i risultati di detto piano.

- **L'Ufficio di Coordinamento**, composto dal Comandante, dai Responsabili di Unità Operative Centrali e dai Responsabili di Presidio, provvede, in via principale:
- alla definizione di piani di lavoro articolati per Presidio;
 - all'individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;
 - alla verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
 - alla proposta di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi di polizia locale;
2. La Comunità Montana si impegna ad adottare forme di consultazione permanente con i Comuni ed a trasmettere agli Enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti, relativi al servizio.
 3. In sede di rendiconto la Comunità Montana trasmette ai Comuni una relazione sullo stato di attuazione della funzione trasferita basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Conferenza dei Sindaci di concerto con il Comandante del Corpo Unico.

Articolo 5

Dotazione organica personale

1. Il Corpo di Polizia Municipale è composto dal personale trasferito dai Comuni, a tempo pieno o a tempo parziale, a tale funzione oltre al personale assunto dalla Comunità Montana del Frignano sulla base della programmazione del fabbisogno di personale approvata.
2. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale viene definita dalla Giunta della Comunità Montana, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione, previa necessarie procedure negoziali con le organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal titolo 2°, capo 3°, sezione 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
3. Con apposito Regolamento è disciplinata l'articolazione del Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano.

Articolo 6

Programmazione

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, sono contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale della Comunità Montana, sui quali è inserito apposito programma.
2. Le proposte programmatiche ed i suoi aggiornamenti sono sottoposte alla Giunta della Comunità Montana, che a scopo consultivo si esprime previa valutazione di compatibilità da parte degli organi esecutivi dei Comuni.
3. I Comuni si impegnano a indicare nella loro relazione previsionale e programmatica obiettivi e risorse finanziarie finalizzate a sostenere le attività e le iniziative della Polizia Municipale.

Articolo 7

Piano Esecutivo di Gestione

1. La Giunta della Comunità Montana approva il piano esecutivo di gestione (PEG), contenente il documento finanziario preventivo e gli obiettivi della gestione assegnati al Comandante ed al Corpo Unico.

Articolo 8

Rendiconto di gestione

1. Con cadenza semestrale il Comandante del Corpo Unico invia alla Giunta della Comunità Montana la relazione dettagliata (dati complessivi e dati per ogni Comune) dell'attività svolta dal Corpo stesso.

Articolo 9

Rapporti finanziati – Definizione quote

1. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive necessarie a garantire il funzionamento del Corpo Unico sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che tengono conto:
 - Della popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre dell'anno precedente,
 - Del numero di Agenti previsto nel rispetto degli standard della normativa regionale,
 - Dell'incidenza della movimentazione turistica sui Comuni desunta dalla normativa regionale.
2. nella deliberazione annuale di approvazione del bilancio di previsione di ciascun ente aderente saranno indicati i costi complessivi determinati secondo criteri di cui al comma precedente.
3. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza con periodicità mensile alla Comunità Montana.
4. Al fine di consentire una verifica costante e la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione associata, al fine di consentire gli eventuali aggiustamenti contabili che si rendessero necessari, il Comandante del Corpo Unico entro il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno presenterà alla Giunta della Comunità Montana una relazione sull'andamento della gestione associata.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comandante del Corpo Unico comunicherà alla Giunta della Comunità Montana il fabbisogno di risorse economiche relativo all'anno successivo, cosicché la Giunta della Comunità Montana possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
6. Il Comandante del Corpo Unico Intercomunale redigerà entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.
7. Eventuali costi ed oneri finanziari aggiuntivi conseguenti a funzioni, attività e servizi svolti in forma associata, dovranno essere oggetto di apposito progetto/programma approvato dalla Giunta della Comunità Montana e dagli Enti territoriali interessati.
8. La Comunità Montana, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, può concorrere all'abbattimento delle quote dei Comuni. Inoltre, è tenuta a comunicare periodicamente i conteggi

parziali degli oneri di gestione a carico di ciascun Comune e, con la massima tempestività, eventuali maggiori oneri rispetto a quelli preventivati.

Articolo 10

Costi e ricavi della convenzione

1. I costi della presente convenzione sono attribuibili in linea di massima a:
 - oneri del personale;
 - acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza e servizi necessari per l'effettuazione delle attività;
 - impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.;
 - oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni;
 - spese generali: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata.
2. Costituiscono ricavi derivanti dalla presente convenzione:
 - i proventi da contravvenzione;
 - i contributi da Enti terzi;
 - le entrate derivanti dalla prestazione di servizi diversi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i proventi che derivano dall'accertamento di violazioni a leggi e regolamenti, nonché i diritti di notifica, sono di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
4. In via transitoria, sino al 31 marzo 2013, la gestione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada verranno gestiti sulla base del sistema contabile utilizzato nel periodo di vigenza della convenzione scaduta il 31 dicembre 2012.

Entro tale data la Giunta della Comunità Montana si impegna a predisporre un sistema di gestione dei proventi citati che preveda che gli stessi vengano introitati per il finanziamento del servizio associato.

Qualora tale sistema non venga condiviso dagli enti convenzionati, verrà mantenuto il sistema attualmente adottato.

5. Eventuali ulteriori entrate aggiuntive potranno essere ripartite anche con criteri diversi deliberati dalla Giunta della Comunità Montana.

Articolo 11

Monitoraggio del servizio

1. La verifica sull'effettiva attività realizzata sui singoli territori è effettuata attraverso monitoraggi periodici con modalità da definire da parte della Giunta della Comunità Montana. Il monitoraggio dovrà rilevare la completezza dell'attività svolta e concludersi con la quantificazione del tempo complessivamente impiegato e dell'attività svolta su ogni territorio comunale.

2. Qualora dai dati scaturenti dai monitoraggi si evidenzino nel corso dell'anno scostamenti fra l'attività realizzata e quanto programmato, la Giunta della Comunità Montana valuta le cause di detto scostamento ed esamina la possibilità di ridefinire i piani e i programmi di lavoro.

Articolo 13

Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili in dotazione ai Servizi/Comando di Polizia Municipale dei Comuni convenzionati, sono assegnati in comodato gratuito al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale della Comunità Montana ed assunti in carico dalla stessa, che ne curerà la manutenzione per tutta la durata della convenzione.
2. L'acquisto di altri beni e di nuove forniture è effettuato dalla Comunità Montana, con le risorse assegnate dai Comuni o diversamente ottenute dall'Ente montano.

Articolo 14

Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dal 1 Gennaio 2013 e potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

Articolo 15

Revoca

1. La revoca è deliberata dal Consiglio con apposito atto, da assumersi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha valore per l'anno successivo.
2. Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare, altresì, in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale della Comunità Montana.

Articolo 16

Responsabilità

1. Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Articolo 17

Adesioni successive alla gestione associata

1. La gestione associata disciplinata dalla presente convenzione è aperta all'adesione di Comuni che successivamente vorranno farne parte.

2. Tali adesioni saranno regolate da apposite convenzioni approvate dai C.C. dei Comuni aderenti che recheranno in particolare la disciplina dei rapporti finanziari fra tutti gli enti interessati

Articolo 18

Norme transitorie e finali

1. La Comunità Montana deve fare espressa menzione della delega di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio congiunto del servizio sono definitivi, per cui contro di essi non è ammesso ricorso all'amministrazione dei Comuni.

Articolo 19

Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando Intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Corpo Unico Intercomunale.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 20

Norme di rinvio

1. Con riferimento all'oggetto della presente convenzione si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato da questa, all'*Assetto Organizzativo e funzionale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale* (di cui all'allegato "B"), alla normativa sul procedimento amministrativo per quanto concerne gli accordi tra amministrazioni pubbliche e alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di Polizia Locale e Municipale.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

ATTO INTEGRATIVO

DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO SUBENTRATA ALLA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Unione dei Comuni del Frignano, in Pavullo n/F. (MO) - Via Giardini n. 15,

TRA

- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00679510362), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Unione dei Comuni medesima, subentrata dall'1.1.2014 alla Comunità Montana del Frignano (C.F. Ente 03545770368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- **che** i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola in data 30 dicembre 2008 hanno sottoscritto con la Comunità Montana del Frignano una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale Unico del Frignano;
- **che** per tale convenzione è stata prevista la durata di anni quattro dal 1 gennaio 2009;
- **che**, successivamente, a seguito di espressa comunicazione inviata dagli Enti, la Comunità Montana del Frignano con deliberazione n. 12 del 27.9.2011 ha preso atto dell'intenzione di recedere dalla convenzione espressa da parte dei Comuni di Sestola e Montecreto;

- **che** i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzone in data 31.12.2012 hanno sottoscritto il rinnovo della convenzione per anni cinque dal 1.1.2013;
- **che** a seguito dell'approvazione della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 21 avente per oggetto "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", sono stati approvati la disciplina procedimentale e i criteri sostanziali per l'individuazione della dimensione territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria di funzioni e servizi;
- **che** con delibera della Giunta Regionale n. 286 del 18/03/2013 la Regione Emilia - Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei, sulla base delle proposte dei Consigli Comunali e, con decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 121 del 25/06/2013 ha provveduto all'estinzione della Comunità Montana del Frignano, ai sensi dell'art. 9 - commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 21/2012, individuando contestualmente l'Unione destinata a subentrare;
- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 20.11.2013 è stata approvata l'estinzione della Comunità Montana del Frignano con effetto dal 1.1.2014 e in data 19.11.2013 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Frignano, quale ente che è subentrato a tutti gli effetti dal 1.1.2014;
- **che** i Comuni di Sestola e Montecreto in data 26.11.2014 hanno formalizzato l'intenzione di aderire nuovamente alla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite il Corpo Intercomunale Unico del Frignano;
- **che** la presente convenzione viene stipulata ai sensi e anche per le finalità previste dall'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto dell'art. 11 - 1° comma - lettera d) della Legge 31/01/1994 n. 97, per quanto attiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte della Comunità Montana, in particolare per l'organizzazione del servizio di Polizia Municipale; nonché in base all'art. 14 - 6° comma della L.R. 04/12/2003 n. 24;
- **che** con la convenzione, le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **che** la convenzione prevede inoltre norme programmatiche o finali, per quanto concerne l'obiettivo delle Amministrazioni contraenti a proseguire la gestione congiunta del servizio di polizia municipale;
- **che** l'art. 17 della suddetta convenzione prevede espressamente che alla stessa possano aderire anche ulteriori Comuni e che tale adesione successiva debba essere formalizzata mediante atti della Unione dei Comuni del Frignano e del Comune;
- **che** si rende pertanto necessario provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sopracitati

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Attraverso il presente atto integrativo viene formalizzata l'adesione dei Comuni di Montecreto e Sestola alla convenzione già sottoscritta in data 31.12.2012 tra la Comunità Montana del Frignano, ora Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzone per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite il Corpo Intercomunale Unico del Frignano.

Art. 2

L'adesione dei Comuni di Montecreto e Sestola ha effetto con decorrenza dal 01/01/2015 ed ha validità fino alla medesima scadenza del 31/12/2017 di cui all'art. 14 della convenzione del 31.12.2012.

Tale adesione si intende effettuata alle condizioni tutte contenute nella convenzione del 31/12/2012, che viene sottoscritta per accettazione dai Comuni di Montecreto e Sestola e forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

Art. 3

Il presente atto costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta in data 31/12/2012 tra gli Enti di cui all'art. 1 e verrà pertanto trasmesso in copia a tutti gli Enti interessati per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

F.to: _____

p. IL COMUNE DI SESTOLA

F.to: _____

p. L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

F.to: _____

GESTIONE ASSOCIATA
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL FRIGNANO

Scadenza: 31 Dicembre 2017

IPOTESI RIPARTO DI SPESA - ANNO 2015

ENTRATA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo della Regione Emilia Romagna per funzione associata	50.000,00
TOTALE ENTRATA	50.000,00

SPESA	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Spesa complessiva di personale (riferita a 1 comandante - n. 34 agenti - n. 1 amministrativo in comando e quota parte di n. 1 amministrativo a supporto del servizio personale) e di funzionamento del servizio	1.592.274,18
TOTALE COSTI SERVIZIO ASSOCIATO CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	1.592.274,18
Totale contributo Regione Emilia Romagna per il servizio associato	50.000,00
A detrarre totale delle sanzioni accertate (stimate anno 2015)	318.434,00
TOTALE COSTI da ripartire fra i Comuni	1.223.840,18

1^ IPOTESI DI RIPARTO SPESA PER COMUNE			IPOTESI FINALE DI RIPARTO DELLE SPESE	
	PERCENTUALE DI RIPARTO (CALCOLATA SU 93% POPOLAZIONE E 7% TURISMO)	QUOTA A CARICO ENTE	CORRETTIVO – RIALLINEAMENTO QUOTE ANNO 2013 – NUOVE PERCENTUALI DI RIPARTO	QUOTA A CARICO ENTE RICALCOLATA
PAVULLO	40,13	491.127,06	37,87%	463.468,28
SERRAMAZZONI	18,79	229.959,57	19,77%	241.953,20
POLINAGO	3,99	48.831,22	3,18%	38.918,12
FIUMALBO	3,71	45.404,47	4,03%	49.320,76
PIEVEPELAGO	6,07	74.287,10	6,96%	85.179,28
RIOLUNATO	1,89	23.130,58	2,21%	27.046,87
MONTECRETO	2,86	35.001,83	2,94%	35.980,90
SESTOLA	7,89	96.560,99	8,05%	98.519,13
FANANO	7,98	97.662,45	7,98%	97.662,45
LAMA MOCOGLIO	6,69	81.874,91	7,01%	85.791,20
	100,00	1.223.840,18	100,00%	1.223.840,18

DALLA PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESA E' STATO DETTRATTO IL CONTRIBUTO REGIONALE CONFERMATO PER L'ANNO 2014 IN € 50.000
LA PREVISIONE COMPLESSIVA DELLE ENTRATE E' EFFETTUATA SUL DATO ASSESTATO 2014 E DELLA PREVISIONE PER I COMUNI DI DI SESTOLA E MONTECRETO

L'IPOTESI DI RIPARTO FRA 93% ALLA POPOLAZIONE E 7% AL TURISMO AGGIORNATA HA MODIFICATO I CRITERI CONCORDATI CON L'ADESIONE FRA OTTO COMUNI DEL 2011

E' STATO INSERITO UN CORRETTIVO SULLA PERCENTUALE PER ALLINEARE I DATI A CARICO DI OGNI ENTE PARTE SPESA E PARTE ENTRATA – DESUNTI DAL CONSUNTIVO 2013

CON LA PRESENTE IPOTESI LE ENTRATE VENGONO INTROITATE DALL'UNIONE DEI COMUNI E PORTATE IN DETRAZIONE DELLE SPESE
LA QUOTA A CARICO DI OGNI COMUNE E' IL RISULTATO DELLA COMPENSAZIONE FRA SPESE ED ENTRATE

NEL CONFRONTO CON LE QUOTE ANNO 2013 IL RISULTATO E' MIGLIORATO PER I COMUNI DI LAMA MOCOGLIO FIUMALBO -PIEVEPELAGO – RIOLUNATO – SERRAMAZZONI
E' SOSTANZIALMENTE INVARIATO PER I COMUNI DI FANANO E POLINAGO
COMPORTE UNA MAGGIORE SPESA PER IL COMUNE DI PAVULLO N.F. DI CIRCA € 9.000

PAVULLO N.F. 26.11.2014